



COMUNE DI GROTTA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Ordinanza Sindacale n.6 del 31/01/2021

OGGETTO: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Mercatino settimanale. Efficacia fino al 05/03/2021.

IL SINDACO

- Considerato** che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- Vista** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;
- Visto** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- Visto** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Visto** il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 «*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*» che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;
- Visto** il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*» che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;
- Vista** l'Ordinanza del Ministero della Salute 4 novembre 2020 «*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- Visto** il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'articolo 30;
- Vista** l'Ordinanza del Ministero della Salute 19 novembre 2020 «*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- Vista** l'ordinanza del Ministro della salute 27 novembre 2020, recante «*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione del rischio epidemiologico*»;
- Visto** il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante «*Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'articolo 24;
- Visto** il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante «*Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19*»;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19*»»;
- Visto** il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 «*Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19*»;

Visto il decreto-legge 05 gennaio 2021, n. 1 “*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 “*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021*” che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 8 gennaio 2021;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»*” che dispone all'art.14: “*1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 16 gennaio 2021, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, e sono efficaci fino al 5 marzo 2021*”;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute 16 gennaio 2021 “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Sicilia*”;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 29 gennaio 2021, con decorrenza dall'1 febbraio, 2021, secondo cui “*alla Regione Sicilia ... si applicano, fino al 15 febbraio 2021, le misure di cui all'articolo 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021*”;

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione n.11 del 30/01/2021 in materia di Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 e, in particolare, l'art. 1 che dispone nel territorio della Regione Siciliana l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021, salvo la applicazione delle ulteriori misure contenitive del contagio di cui alla presente Ordinanza;

Richiamata l'Ordinanza Sindacale 41 del 01/08/2020 “*Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 efficaci dal 1° agosto al 10 settembre 2020 - Mercatino settimanale*” e le successive Ordinanze che ne hanno prorogato l'efficacia e da ultimo l'Ordinanza Sindacale n.2 del 09/01/2021 con oggetto “*Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Efficacia fino al 31/01/2021*”;

Visto l'Allegato 9 “*Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020*” del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 e, in particolare, la scheda tecnica “*Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti)*”;

Considerato che, per quanto sopra richiamato, è consentito il commercio al dettaglio su aree pubbliche e quindi **il mercatino settimanale del giovedì** nel rispetto del sopra richiamato l'Allegato 9 “*Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020*” fermo restando l'applicazione dell'art. 3, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 “*... Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici ...*” nei periodi in cui dovesse essere disposto lo status di “zona rossa”;

Ritenuto necessario continuare ad assumere ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio del diffondersi del virus Covid-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità, visto l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento di casi sull'intero territorio nazionale e, in particolare, nel territorio della Provincia di Agrigento;

Sentito il Segretario Comunale;

Visto l'art.32 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833;

Visti l'art. 50, comma 5, del TUEL “*In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale ...*”;

ORDINA

1. Lo svolgimento del mercatino settimanale del giovedì presso il Piazzale Anna Magnani nel rispetto dell'Allegato 9 “*Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della*

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020" del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 e, in particolare, la scheda tecnica "Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti)".

2. Il rispetto delle seguenti misure:
 - Contingentamento degli ingressi e vigilanza degli accessi.
 - Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
 - Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
 - Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.
 - Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
 - Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurata il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
 - Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.
3. Il rispetto delle seguenti misure a carico del titolare di posteggio:
 - pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
 - è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
 - messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
 - rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
 - rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
 - nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
 - in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;
 - tutti i rifiuti prodotti dovranno essere, a cura dell'esercente, collocati in appositi sacchetti che dovranno essere chiusi. Al termine del mercatino, la ditta incaricata del servizio provvederà al ritiro dei sacchetti;
 - è vietato il deposito sparso dei rifiuti per terra né durante né alla fine del mercatino.
4. Il Corpo di Polizia Municipale, con l'ausilio del personale comunale ritenuto opportuno dal Responsabile, provvederà all'individuazione delle opportune misure organizzative e logistiche, tenendo in considerazione la localizzazione del mercato, le caratteristiche del contesto urbano, logistico e ambientale, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale, valutando, altresì, se necessarie, ulteriori misure quali:
 - Corsie mercatali a senso unico;
 - Posizionamento di segnaletica nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;
 - Maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;
 - Individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro;
 - Ove ne ricorra l'opportunità si potrà procedere a valutare di sospendere la vendita di beni.
5. L'Ordinanza Sindacale 41 del 01/08/2020 "*Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 efficaci dal 1° agosto al 10 settembre 2020 – Mercatino settimanale*" si intende sostituita dal presente provvedimento.
6. La presente Ordinanza ha efficacia **fino al 5 marzo 2021**.

DISPONE CHE

1. Il Corpo di Polizia Municipale nonché tutte le Forze dell'Ordine si attivino per la vigilanza e il controllo dell'esecuzione della presente Ordinanza. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 650 del Codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave.
2. Il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune per essere reso noto agli operatori commerciali interessati ed alla cittadinanza.
3. Che copia della presente sia trasmessa alla Prefettura UTG di Agrigento, all'ASP di Agrigento, alla locale Stazione dei Carabinieri ed alle altre Forze dell'Ordine.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 Dicembre 1971, n° 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (d.P.R. 24 Novembre 1971, n° 1199).

IL SINDACO

F.TO DOTT. ALFONSO PROVVIDENZA